



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 196 / 2025

DEL 30/05/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE, NELL'AMBITO DELLA TRADIZIONALE "FESTA DELLE ROSE" EDIZIONE ANNO 2025 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAIMANO DI INDUNO OLONA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 66/2025 del 19/05/2025 è stato concesso all'associazione Caimano di Induno Olona il contributo di Euro 300,00 finalizzato a coprire una quota dei costi vivi effettivamente sostenuti dalla associazione stessa, quale sostegno economico finalizzato alla realizzazione dell'evento conviviale e musicale, nell'ambito della tradizionale "Festa delle Rose" edizione anno 2025, che avrà luogo nelle date del 24 e 25 maggio 2025, a seguito di presentazione della relativa documentazione di spesa;

DATO ATTO che:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico; pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo turistico, sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art. 6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

RIENUTO di dover assumere il corrispondente impegno di spesa pari a Euro 300,00 al capitolo 10405011000 "Interventi a Favore di Progetti Culturali e Turistici" del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 6/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di riconoscere all'associazione Caimano di Induno Olona un contributo economico di Euro 300,00 finalizzato alla realizzazione dell'evento conviviale e musicale, nell'ambito della tradizionale "Festa delle Rose" edizione anno 2025, per le motivazioni esposte in premessa;
- di impegnare a favore dell'associazione Caimano di Induno Olona, la somma di € 300,00 e di registrare l'impegno contabile derivante imputando la stessa al capitolo 10405011000 "Interventi a Favore di Progetti Culturali e Turistici" del bilancio di previsione 2025/2027, esigibilità 2025;
- di registrare l'impegno contabile derivante, imputando lo stesso al capitolo 10405011000, esigibilità 2025, del bilancio anno 2025-2027;
- di prevedere che la liquidazione dello stesso avverrà a seguito della presentazione da parte dell'associazione Caimano di Induno Olona della documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'evento conviviale e musicale, nell'ambito della tradizionale "Festa delle Rose" edizione anno 2025;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 30/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

